

CONVENZIONE

Tra

Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, con sede legale in Via Gobetti 93/3 – 40129 Bologna, Codice fiscale 97220210583 o P.IVA 06895721006, nel seguito indicato come "INAF-OAS" e rappresentato dal Dr. Lorenzo Amati, nella sua qualità di Direttore munito dei necessari poteri, domiciliato per la carica presso la sede legale

E

Accademia di Belle Arti di Venezia, con sede legale in Venezia, ex Ospedale degli Incurabili, Dorsoduro 423, Codice fiscale 80013420270, nel seguito indicata come "Accademia" e rappresentata dal Direttore Prof. Riccardo Caldura, nella sua qualità di Direttore munito dei necessari poteri, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Accademia di Belle Arti di Venezia,

di seguito congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE

- a. l’Accademia è Istituto di Alta Formazione Artistica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del proprio Statuto, può *“nell’esercizio della propria autonomia funzionale, promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali”*;
- b. che l’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF), di cui l’Osservatorio Astronomico di Bologna è parte, ha, fra i suoi fini statuari: *“il compito di svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell’astronomia e dell’astrofisica e di valorizzarne le applicazioni interdisciplinari; di diffonderne e divulgarne i relativi risultati; di promuovere e favorire il trasferimento tecnologico verso l’industria, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale...”* nonché perseguire *“la promozione dello “sviluppo della*

conoscenza astronomica nella società mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione”.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1 - Oggetto della collaborazione

Con la sottoscrizione della presente Convenzione (di seguito “Convenzione”), l'Accademia di Belle Arti di Venezia e l'Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna si propongono di creare uno stretto collegamento fra le stesse, attuando una collaborazione a titolo gratuito nell'ambito dell'arte e della cultura e nello sviluppo di attività culturali e formative.

Art.2 - Impegni di INAF-OAS

Nell'ambito della presente Convenzione, INAF-OAS si impegna a:

- Divulgare le iniziative inerenti la collaborazione fra le due Istituzioni;
- Promuovere sul sito e sui canali social del Festival di Astronomia, organizzato da INAF-OAS, tutte le attività inerenti la collaborazione fra le due Istituzioni;
- Mettere a disposizione, fatta salva la disponibilità e previo accordo fra le parti, gli spazi in cui si svolge il Festival di Astronomia per incontri ed attività culturali.

Art.3 - Impegni dell'Accademia

Nell'ambito della presente Convenzione, l'Accademia si impegna a:

- Promuovere sul sito dell'Accademia e sui canali social, tutte le attività inerenti la collaborazione fra le due Istituzioni;
- Divulgare e promuovere le attività didattiche inerenti la collaborazione fra le due Istituzioni.

Art.4 - Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutti i diritti di proprietà intellettuale acquisiti anteriormente alla stipula della presente Convenzione e rimane libera di utilizzarle e/o rivelarle a propria discrezione.

Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno proprietarie in egual misura dei risultati della presente collaborazione per tutta la durata della Convenzione (considerati anche gli eventuali rinnovi).

Sono fatti comunque salvi i diritti morali dovuti agli autori ai sensi e nel rispetto della normativa vigente.

I risultati comuni scaturiti dalla presente collaborazione potranno essere utilizzati, divulgati e pubblicati dalle Parti, ai sensi di legge, anche successivamente al termine della presente Convenzione, comunque secondo accordi da formalizzarsi per iscritto e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia, delle norme e dei regolamenti interni.

Art.5 - Durata

La Convenzione avrà efficacia dalla sottoscrizione e durerà fino al 31 dicembre 2025.

Potrà essere rinnovata fatto salvo preventivo accordo scritto fra le Parti stesse.

Art.6 - Recesso

Le Parti avranno in ogni momento la possibilità di recedere dalla presente Convenzione mediante invio di lettera raccomandata A.R. e/o tramite PEC da inviarsi con preavviso di almeno 30 gg. rispetto alla data in cui la parte intende far valere il recesso.

Art.7 - Riservatezza

Le informazioni di cui alla presente Convenzione sono da considerarsi riservate.

Le Parti, pertanto, si impegnano a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti ed a quanti collaboreranno nell'esecuzione della collaborazione il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione, obbligandosi a non comunicarle a terzi salvo autorizzazione scritta dell'altra Parte.

Art.8 - Responsabilità delle Parti e obblighi assicurativi

Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovesse subire il personale dell'altra parte coinvolto nelle attività della collaborazione.

Ogni parte assicurerà il proprio personale (dipendenti/studenti e/o collaboratori di qualsiasi genere) per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o causare nella realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le Parti.

Art.9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di privacy e, in particolare, dal Regolamento EU n. 2016/679, con la sottoscrizione della Convenzione le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali, comunque connessi con l'espletamento delle funzioni inerenti il medesimo, saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità amministrative e gestionali relativi all'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi. Le Parti si impegnano a predisporre tutte le misure di sicurezza necessarie e adeguate al fine di evitare rischi di perdita, distruzione o manomissione dei dati personali compresi gli accorgimenti che siano di volta in volta richiesti dal Garante dei dati personali o da modifiche normative applicabili.

Tutte le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione, esse possono esercitare tutti i diritti previsti dall'articolo 15 e ss. del Regolamento EU n. 2016/679, ivi compreso il diritto di proporre reclamo al Garante dei dati personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati.

Art. 10 - Definizione delle controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della Convenzione.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, il Foro competente sarà quello di Venezia.

Art. 11 – Varie

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, non avendo contenuto patrimoniale; le relative spese sono poste a carico della parte richiedente. La presente Convenzione, redatta in formato elettronico, è soggetta ad imposta di bollo (d.P.R. 26.10.1972 n. 642) con oneri a carico di INAF- OAS, salvo le esenzioni previste dalla legge. L'imposta di bollo, quantificata in euro 16,00 (euro sedici/00), è assolta in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/72, da INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, in base all'Autorizzazione n. 37422 del 13/05/2016, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Generale del Lazio.

Eventuali modifiche dovranno essere approvate per iscritto.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e della specifica normativa sul diritto d'autore.

Art. 12 - Responsabili della Convenzione

L'Accademia individua quale responsabile per l'attuazione della Convenzione il prof. Giovanni Turria.

INAF-OAS individua quale responsabile per l'attuazione della presente convenzione la dott.ssa Anita Zanella.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. le Parti approvano espressamente le clausole n. 2,3,4,5,6,7,8,10.

Bologna, il 17 aprile 2025

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

Il Direttore, Prof. Riccardo Caldura

Firma Digitale

INAF-OAS

:

Il Direttore Dr. Lorenzo Amati

Firma digitale

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD. Copia conforme all'originale depositato agli atti dell'Ente, privo dei dati sensibili e delle firme autografe ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)